

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 512

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SCOPELLITI, STANZANI GHEDINI,
LA LOGGIA, BELLONI, MACERATINI e PREIONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GIUGNO 1994

Modifica all'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195,
recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del
Consiglio superiore della magistratura

ONOREVOLI SENATORI. - Il sistema elettorale della componente togata del Consiglio superiore della magistratura ha subito nel tempo numerose modificazioni.

Nell'assegnazione dei seggi della componente togata del Consiglio Superiore della Magistratura del 1990 è stata data una interpretazione dell'articolo 10 della nuova legge elettorale 12 aprile 1990, n. 74 (sostitutiva della precedente disposizione in materia di cui all'articolo 27 della legge 24 marzo 1988, n. 195, e successive modificazioni, istitutiva del Consiglio superiore della magistratura) che ha favorito palesemente alcune componenti della magistratura.

Infatti, sia l'ufficio elettorale della Cassazione, sia il Consiglio superiore della magistratura, sia successivamente il Tribunale amministrativo regionale, nonché il Consiglio di Stato, hanno accolto un'interpretazione di detto articolo che scambia la cifra elettorale dei voti conseguiti dalle liste con i resti.

Nella fattispecie la lettera *b*) del comma 3 specifica che i resti non sono altro che la differenza tra la quota elettorale o suoi multipli ottenuta da ciascuna lista e il quoziente base individuato per ottenere uno o più seggi da parte di ogni lista in un determinato collegio elettorale. Infatti il quoziente base cambia nei quattro collegi a seconda sia del numero dei Magistrati che ha diritto di voto in ciascun collegio sulla base del sorteggio effettuato tra tutti i distretti di Corte d'appello (articoli 2-bis e

24-ter), sia sulla base dei voti validamente espressi.

Non dovrebbero quindi avere resti conteggiabili ai fini dell'ulteriore attribuzione di seggi le liste che non hanno ottenuto in un collegio almeno un seggio, essendo criterio residuale quello in cui a parità di resti prevale la lista che ha ottenuto seggi con le modalità stabilite dall'ultimo periodo della lettera *b*).

Esemplificando: se la lista A ottiene 500 voti e la lista B ottiene 230 voti e il quoziente base per un seggio è di 300 voti, la lista A conquisterà un seggio ed avrà un resto di 200 voti, mentre la lista B, non avendo i voti sufficienti per conseguire un seggio ha però una cifra elettorale più elevata (230). Conseguentemente 500 voti producono lo stesso numero di seggi di 230 voti. La correzione del sistema proporzionale, con premio di minoranza, è decisamente una forzatura e consente ad una lista che ha ottenuto meno della metà dei voti di un'altra di avere lo stesso numero dei seggi.

Al fine di evitare che anche nelle prossime elezioni si applichi tale, a nostro avviso, scorretta interpretazione è necessario che intervenga una legge che chiarisca definitivamente il meccanismo di assegnazione dei seggi. Non si chiede l'affermazione di un principio maggioritario, come gli italiani hanno fatto intendere volere per i meccanismi elettorali nel nostro paese, bensì solo una equa adozione del sistema proporzionale per non sconvolgere i reali orientamenti degli elettori.

DISEGNO DI LEGGE.

—
Art. 1.

1. Al secondo periodo della lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 10 della legge 12 aprile 1990, n. 74, dopo le parole «in ordine decrescente alle liste» sono aggiunte le seguenti parole: «che abbiano ottenuto almeno un seggio a quoziente pieno».